



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187.421814 - Fax 0187.424008 - Cell. 329.0692863
e-mail Segretario Generale antonio.brizzi@conapo.it
e-mail: conapo.it@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 17 Marzo 2008

Prot. n. 079/2008

**A TUTTE LE OO.SS. RAPPRESENTATIVE
DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEI VIGILI DEL FUOCO
CGIL – CISL – UIL – RdB - CONFISAL**

**Oggetto: IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO (CONTRATTO LAVORO 2006/2009)
SEGNALAZIONE PARTI DANNOSE PER I VIGILI DEL FUOCO.**

Come è noto, il CONAPO, sindacato autonomo VVF, non può ancora prendere parte alle procedure di negoziazione afferenti l' accordo integrativo in oggetto, la cui prima sottoscrizione dell' ipotesi è stata appena resa pubblica.

Nel pieno spirito di **volontà collaborativa con le OO.SS. in indirizzo e con** la finalità ultima della **tutela dei Vigili del Fuoco**, segnaliamo alcuni articoli del contratto che riteniamo peggiorativi e/o di ambigua interpretazione rispetto alla disciplina attualmente in vigore, e Vi invitiamo ad adoperarvi per modificarli prima della sottoscrizione definitiva del contratto di lavoro.

Si evidenziano di seguito alcune parti ritenute peggiorative per i Vigili del Fuoco rispetto al contratto precedente, e le soluzioni correttive da noi suggerite prima della firma definitiva :

1. Articolo 15 (malattia): "In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma xx.

Tale comma risulta essere connotato da una forte ambiguità, oltre a risultare estremamente lesivo nei confronti della tutela dei VVF, riducendo alla tipologia di assenze per malattia, anche tutti gli infortuni sul lavoro, pur non direttamente o non ancora riconducibili a causa di servizio (viste le lungaggini per vedersi riconosciuta una causa di servizio), escludendo dalla necessaria tutela e salvaguardia un considerevole numero di infortuni sul lavoro.

In ragione di quanto sopra esposto suggeriamo di sostituire le parole "**per infortunio non dipendente da causa di servizio**" con le parole "**per infortunio occorso al di fuori del lavoro**".

2. Articolo 16 (infortunio): "In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione fissa mensile, nonché degli istituti di retribuzione fissa e ricorrente. Le norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il dipendente deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia non si applicano alle assenze dal servizio dovute ad infortuni sul lavoro, per il periodo di prognosi certificato dall'organismo medico."

Anche questo comma, ci pare connotato da una forte ambiguità, oltre a risultare estremamente lesivo nei confronti della tutela del VVF, non specificando quale sia l'organismo medico deputato a riconoscere e certificare il periodo di prognosi (A.S.L.; P.O.; C.M.O. ecc.) e venendo altresì meno la validità della certificazione emessa dal medico curante o dal medico specialista, con maggiori oneri e difficoltà a carico dell'infortunato che si vedrebbe conteggiare come malattia un infortunio sul lavoro se certificato dal medico curante. A tale proposito si richiede l'eliminazione delle parole: "per il periodo di prognosi certificato dall'organismo medico" riportando il tenore della norma al precedente CCNL del 05/04/1996.

Tanto si comunica con propositi collaborativi, nella speranza che sia da Voi recepito, e confidando che non siano state modificate volute per combattere l'assenteismo, in quanto è notorio che questo si combatte, come nelle altre amministrazioni, incentivando economicamente la effettiva presenza !

Distinti saluti.



**Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio BRIZZI**